

F8H6

DELLA

SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA

IN POLONIA

PER

A. DE MOLDENHAWER

Giudice al Tribunale di Varsavia.

(Estratto della *Rivista Penale*, volume XIII, fascicolo 5-6.)

FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1884.



DELLA SORVEGLIANZA DELLA POLIZIA IN POLONIA *.

Nel trattare della sorveglianza della polizia la prima questione che si presenta è la determinazione del suo carattere in una data legislazione.

La sorveglianza della polizia (così chiamata perchè la sua esecuzione non dipende dall'autorità giudiziaria, ma è rimessa alla polizia, vale a dire alle autorità che tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica) è considerata presso alcune legislazioni come un accessorio della pena; nella nostra, a mio giudizio, essa ha un triplice carattere: a) nella *procedura penale* è un mezzo per assicurarsi della persona dell'accusato nel corso dell'istruttoria e del giudizio e principalmente nel pubblico dibattimento; b) nel *codice penale* è la risultante di certe pene inflitte all'accusato, pene che impropriamente si appellano infamanti¹; c) è una pena esistente di per sè stessa, che viene inflitta separatamente².

Se ne hanno tre specie: 1^a la sorveglianza *giudiziaria*, la quale viene inflitta con sentenza di tribunale; 2^a la sorveglianza *amministrativa*, imposta dalle autorità amministrative, indipendentemente da ogni intervento dell'autorità giudiziaria; 3^a la sorveglianza *politica*, inflitta anch'essa dalle autorità amministrative alle persone sospette di reati politici e che, in generale, po-

* Dobbiamo questo articolo alla squisita cortesia del sig. De Moldenhawer, distinto giuriconsulto polacco, che in forma di lettera lo dirigeva al Direttore della *Rivista*; il quale, in occasione degli studi sulla terza tesi del secondo Congresso Giuridico, ne lo richiedeva di notizie intorno allo stato legislativo della Russia sulla materia, siccome fece riguardo a tutti gli altri paesi d'Europa. Siamo certi che il ch. Autore non si dorrà se, non consentendo l'ampia Relazione sulla terza tesi di allegarvelo, per non privare gli studiosi italiani delle interessanti informazioni, abbiamo inserito in queste pagine il suo bel lavoro. *N. d. R.*

¹ Contro un tal modo di ravvisare la sorveglianza si può obiettare che debbe anche annoverarsi fra le conseguenze della pena ogni sospensione o interdizione dei diritti inflitta a perpetuità; mentre la sorveglianza non è che temporanea. È vero però che ultimamente la legge riconosce certe pene accessorie limitate nella loro durata.

² Nel senso stretto (che è il più giusto dal punto di vista teorico) la sorveglianza non può essere considerata come una pena. Suo scopo infatti non è quello di *punire* il colpevole, ma solamente di *vegliare* sopra di lui ed invigilarne la condotta. Così intesa la sorveglianza risponde strettamente al suo nome ed al suo scopo. Però nel nostro codice vigente, come nel codice francese, riesce a tali e tante restrizioni della libertà, con una specie di persecuzione del colpevole che è già espiata la sua pena, che è assolutamente necessario considerarla come una pena nuova o supplementare o separatamente inflitta.

trebbero riuscire pericolose all'ordine pubblico. Tale sottoposizione alla sorveglianza può essere inflitta senza preventiva istruzione, senza dibattimento, appoggiandosi solamente sul sospetto da parte delle autorità di polizia, al cui giudizio è unicamente rimessa. E così viene a dividersi in *pubblica* e *segreta*, ed anche in *rigorosa* e *ordinaria*.

Dal punto di vista storico la sorveglianza della polizia è un portato degli ultimi tempi. E per lo avanti non avrebbe potuto trovare applicazione, sia perchè le autorità di polizia di uno Stato, nello stretto significato della parola, non esistevano affatto, sia perchè erano organizzate molto imperfettamente, e non potevasi ad esse affidare il compito di sorvegliare privati individui che avevano infranto le leggi sociali¹.

Nell'antica legge polacca non poteva esistere la sorveglianza della polizia (a parte la considerazione che non eravi autorità convenientemente organizzata per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica), perchè nei reati ravvisavasi una violazione dei diritti privati più che dell'ordine sociale. A questa stregua lo Stato si credeva esente dall'obbligo di sorvegliare la condotta delle persone, che, se avevano violato i privati diritti, non potevano considerarsi come pericolose all'ordine pubblico. Dopo lo smembramento della Polonia il diritto generale del territorio (*das allgemeine Landrecht*), reso obbligatorio nella parte occupata dalla Prussia, e nella parte invasa dall'Austria il *Libro delle leggi per i crimini ed i gravi reati contro la polizia* non conoscevano questa pena della sorveglianza.

La quale fu istituita presso di noi con la promulgazione del Codice penale del 28 aprile 1848, che entrò in vigore il 20 luglio dello stesso anno, modellato sul Codice francese del 1810 e sul Bavarese del 1813. Non cito le disposizioni di questo Codice nè quelle del *Codice delle pene capitali e correzionali* del 1847, abrogate dal Codice penale, ora vigente, dell'impero di Russia del 1866 (con le modificazioni, di poca entità, per il regno di Polonia), e passo ad esaminare le prescrizioni di quest'ultimo codice, anzi, prima di tutto, dei Codici di procedura austriaco e prussiano vigenti rispettivamente nelle parti occupate da quei governi.

Al § 416 del detto Codice di procedura, fra i mezzi diretti ad impedire all'accusato di sottrarsi all'azione preliminare della giustizia, si cita sotto il n° 2° la sottoposizione dell'accusato stesso alla sorveglianza speciale della polizia. Ed ecco il primo carattere della sorveglianza, del quale abbiamo fatto menzione da principio. Io non conosco le prescrizioni della polizia (la polizia eseguisce la sorveglianza in virtù della ordinanza del giudice istruttore) e non so come sia ordinata in pratica; ma è certo che non di rado la sottoposizione alla sorveglianza è il segnale per l'accusato di sottrarsi all'azione della giustizia, per cui ordinariamente, quando viene il momento di farlo comparire, la polizia annuncia che egli ha abbandonato la sua abitazione e non si sa

¹ La primitiva introduzione della sorveglianza si ritrova nella legislazione francese sotto l'impero del terrore. Il primo decreto che ne sancì l'applicazione è del 49 ventoso, anno XIII.

ove rintracciarlo. La nostra procedura non conosce altre regole in questa materia.

In quanto poi si consideri la sorveglianza della polizia come conseguenza della pena, essa va congiunta alle pene correzionali¹ nel *Codice delle pene capitali e correzionali* del 1866, tuttora vigente, benchè siavi un progetto di riforma. Qualunque sia la specie del reato preso a conoscere dal tribunale, la sorveglianza ne è conseguenza inevitabile. Il tribunale *deve* pronunciarla in unione a quelle pene, senza che siagli lasciata la libertà di giudicare se la sorveglianza sia o no necessaria, o almeno confacente al condannato dopo la espiazione della pena. Ogni condannato alla deportazione in Siberia o nelle provincie lontane od anche ai lavori forzati nelle compagnie di disciplina, alla reclusione nelle case di lavoro o in quelle di correzione o in una fortezza (in quest'ultimo caso quando la pena si trae dietro la perdita di alcuni diritti speciali o di privilegi) è sottoposto alla sorveglianza della polizia per il tempo dalla legge prescritto. I condannati alla deportazione in Siberia o nelle lontane provincie, secondo l'art. 44, dopo espia la detenzione temporanea, rimangono soggetti alla sorveglianza della polizia. Nel silenzio del codice circa il termine di essa, devesi intendere che la sorveglianza sia a vita, o almeno duri fino a che il condannato non sia prosciolto dalla pena per via di grazia o di disposizioni speciali.

Dagli art. 44 e 47 risulta che la condanna alla sorveglianza della polizia à luogo ogniqualvolta alle pene correzionali vada aggiunta la privazione di speciali diritti e privilegi designati nell'art. 43. Questo si vede specialmente negli art. 49 e 51, secondo i quali vengono sottoposti alla sorveglianza della polizia soltanto quelli fra i condannati alla reclusione in una casa di correzione o in una fortezza, ai quali fu interdetto l'esercizio di certi diritti indicati nell'art. 50. Coloro che sono condannati alla detenzione in una casa di correzione od in una fortezza, senza perdita di alcun diritto, non vanno soggetti alla sorveglianza della polizia.

Dunque gli è soltanto alle pene importanti la privazione o sospensione di certi diritti e privilegi che si accompagna la sorveglianza della polizia. I condannati ai lavori nelle compagnie di disciplina sono assoggettati, dopo espia la pena, ad una sorveglianza speciale della polizia locale per 4 anni (art. 88); i condannati alla detenzione nelle case di lavoro parimente per due anni, a partire dalla data della liberazione dal carcere (art. 49); per un anno i condannati alla detenzione in una fortezza od in una casa di correzione, sol quando alla pena ad essi inflitta vada unita la perdita di speciali diritti e privilegi (art. 51).

Le persone sottoposte alla sorveglianza non possono cambiare la loro residenza per tutta la durata della medesima, nè possono allontanarsene senza uno speciale permesso, da rinnovarsi ogni volta. Inoltre chi vi è sottoposto

¹ Il testo francese dell'articolo dice *correctives*, e quindi il senso della parola *correzionali* deve intendersi ben diversamente da quello legale e comune presso noi in uso. N. d. R.

per quattro anni (in seguito ad invio alle compagnie di disciplina) non può, durante quel tempo, dimorare nei capoluoghi di governo, eccetto in quello del governo dal quale provengono. Vedremo più oltre come queste prescrizioni generali siano state sviluppate più tardi da ordinanze speciali, nelle quali si rivela una maggiore severità.

Dal fin qui esposto si vede come non siasi lasciata al tribunale la minima discrezione, nonchè di giudicare della necessità o meno della sorveglianza, neanche di determinarne la durata. Il legislatore l'ha limitata a 4, 2 od un anno, secondo la pena, e così deve *ipso iure* essere pronunciata¹.

Da ultimo, la sorveglianza della polizia come pena a sè stante, cioè nel suo terzo carattere, può essere pronunciata dal tribunale separatamente, quando gli accusati non siano condannati ad altra pena; e precisamente: nel caso di accordo per effettuare un dato crimine, di desistenza da una cospirazione prima che questa sia trapassata nella figura del tentativo, e quando il crimine non appartiene alla categoria di quelli nei quali la sola premeditazione va soggetta a pena. In questo caso però il codice lascia libero il tribunale di determinarne la durata².

Passo a vedere il secondo modo col quale viene esercitata la sorveglianza della polizia, e in che cosa essa precisamente consiste.

L'esecuzione della sorveglianza fu rimessa per lungo tempo al potere discrezionale delle autorità di polizia. Si avevano, è vero, disposizioni che ne regolavano il modo; ma non erano che prescrizioni generali, non indicavano che la maniera di restringere il godimento dei suoi diritti e della sua libertà a chi era sottoposto a questa misura. Il decreto della *Commissione per gli affari dell'Interno e della Polizia*, del 27 gennaio 1819, stabilì solamente che « nelle città i presidenti ed i borgomastri e nei villaggi i capi-luogo dovessero prestare la medesima attenzione al modo di vivere delle persone soggette in qualunque maniera alla sorveglianza della polizia e indagare se stessero per commettere qualche nuovo reato; dovessero sottoporle a severo interrogatorio, ove si allontanassero per un certo tempo dal luogo della loro residenza; ove poi la trasferissero in altro luogo, informarne le autorità di quest'ultimo, onde potessero continuare a sorvegliarle. Che poi chi non era sottoposto alla sorveglianza fosse passibile delle pene inflitte a coloro che non si fossero uniformati alle prescrizioni della polizia³. » Oltre a ciò si decise che

¹ Il nostro codice, il quale, se fa poca casuistica, dà luogo a molti dubbi, ne presenta altresì in materia di sorveglianza della polizia. Non si sa, per esempio, se debba essa applicarsi ai condannati alla deportazione in Siberia senza reclusione temporanea sul luogo. I tribunali anno emesso contrari pareri. Della questione, avente un interesse puramente locale, non ci occuperemo.

² Secondo il codice penale prussiano, come presso di noi, poteva infliggersi la sorveglianza della polizia per sè stante, quando l'accusato prosciolto provvisoriamente per mancanza di prove giudiziarie dava ragione di temere che mal potesse impiegare la libertà rilasciatagli (§ 410 e 409). Questa disposizione è perduta la sua forza in seguito alla introduzione della nuova procedura del 1864.

³ Vedi *Leggi amministrative del regno di Polonia*, IV p., 1 v., 5 p.

le autorità di polizia tenessero de' registri nominativi delle persone sottoposte alla sorveglianza e senza stabile e conveniente occupazione, e che le costringessero, assoggettandole a nuove pene di polizia, a procacciarsi mezzi di durevole esistenza. Una disposizione del *Direttore capo della Commissione per gli affari dell'Interno e dei Culti* del 29 giugno (11 luglio) 1848 ordina di esercitare strettamente la sorveglianza della polizia verso le persone che vi sono assoggettate, oltre ad avere introdotto il sistema di tenere varie specie di elenchi secondo le persone sottoposte alla sorveglianza. Una decisione del *Consiglio d'amministrazione per il regno di Polonia* del 17 (29) agosto 1848 stabilisce quali persone sottoposte alla sorveglianza per decreto di tribunale abbiano facoltà di scegliere la loro residenza in uno dei governi o distretti dove non è loro vietato di abitare. Il luogo così scelto non può da esse venire abbandonato senza una formale autorizzazione della polizia, la quale dichiara la condizione del sorvegliato ed informi in pari tempo le autorità del luogo ove si reca. Il sorvegliato è obbligato a presentarsi *tutti i giorni* alla polizia, la quale ha facoltà di assegnargli a quest'uopo un termine più lungo di due o tre giorni. La polizia ha il diritto di arrestare coloro che trasgrediscono queste disposizioni, informandone le autorità superiori; e queste determinano il genere della pena da infliggersi.

Infine è stato pubblicato, in data 30 aprile (12 maggio) 1867, un nuovo regolamento sul metodo di esercitare presso di noi la sorveglianza della polizia. Questo regolamento è notevole per una eccessiva severità. In esso distinguonsi due specie di sorveglianza: *segreta* e *aperta*; la quale ultima si suddivide in *ordinaria* e *severa*. Non vogliamo occuparci che della sorveglianza ordinaria, la quale sola colpisce i *condannati con sentenza dei tribunali penali* (§ 4 del regolamento). Quantunque l'art. 9, lettera e, faccia menzione della sorveglianza severa, alla quale li sottopone ove sia decretata con sentenza di tribunale, ciò nonostante la pratica giudiziaria presso di noi non fa distinzione fra queste due categorie di sorveglianza, ed assoggettando il colpevole, dopo espiata la pena, alla *sorveglianza della polizia* non vi aggiunge mai la parola *severa*; ondechè, secondo lo spirito del regolamento in esame, non si fa mai subire che la sorveglianza ordinaria. L'espressione del codice, in quanto dice che i condannati ai lavori nelle compagnie di disciplina od alla detenzione in una casa di lavoro saranno sottoposti ad una sorveglianza *speciale*, non risponde all'espressione *severa* usata dal regolamento del 1867, e non vuol dire altro che questa sorveglianza debba essere *speciale* per ciascuno dei condannati.

La sorveglianza della polizia si applica altresì alle persone sospette sotto il rapporto politico ed a tutte quelle in generale che, per effetto della loro condotta, non godono la fiducia del Governo; in tal caso può essere inflitta (§ 7) con sentenza del tribunale militare, dietro ordine: a) del vicerè o del governatore generale; b) delle autorità dell'impero, riguardo ai sudditi regnicoli che ivi sono deportati, e c) dei governatori delle provincie. Oltre a ciò, la legge stessa sottopone alla sorveglianza: a) le persone che sono ritor-

nate nel regno dal luogo di deportazione; b) gli emigrati politici che rientrano nel paese. I §§ 8 e 9 stabiliscono quando la sorveglianza debba essere aperta o segreta; ma, per non troppo dilungarci, passeremo oltre.

A termini del § 6 le persone sottoposte alla sorveglianza ordinaria subiscono le seguenti restrizioni nella loro libertà d'agire e nel godimento dei loro diritti:

a) La polizia deve spiegare una continua vigilanza sulle loro azioni ed il loro modo di vivere, ed a questo fine gli agenti di polizia possono in qualunque ora accertarsi se il sorvegliato si trovi in casa. Le istruzioni per i capi-guardia (§ 67) e per gli agenti subalterni o di grado inferiore (§ 30) danno ad essi facoltà di fare, se è necessario, perquisizioni, a qualunque ora sì di giorno che di notte, semprechè però siano accompagnati da persone appartenenti al comune od anche abitanti sul luogo, onde potere stendere alla loro presenza il processo verbale sul risultato della perquisizione.

b) È vietata ogni radunanza nell'abitazione del sorvegliato senza l'autorizzazione della polizia.

c) Le persone sottoposte alla sorveglianza hanno l'obbligo di presentarsi personalmente ogni quindici giorni al capo delle guardie campestri (a Varsavia al capo sorvegliante del circolo) ed una volta al mese all'ufficio del capo del distretto o del commissario del circolo al quale appartengono, ed apporre ogni volta la loro firma su registri a ciò destinati. Il termine entro il quale il sorvegliato deve presentarsi può essere prorogato, nel caso che questi tenga buona condotta, dal capo del distretto o dal commissario di polizia del circolo, i quali hanno anche il diritto di dispensare totalmente da tale formalità i cittadini, artigiani od operai.

d) I sorvegliati non possono allontanarsi dalla loro residenza, sia pure entro i confini del loro distretto, se non siano muniti di uno speciale passaporto, rilasciato ogni volta dal capo del distretto o dal capo della polizia della città di Varsavia. I passaporti per l'interno del paese non vengono ad essi rilasciati che quando riescano a provare una assoluta necessità di trasferirsi altrove. Ma non possono recarsi che nei luoghi indicati sul passaporto ed è loro assolutamente vietato di partire per l'estero.

e) Non possono ottenere il detto passaporto per il regno o l'impero per oltre due mesi. Per distinzione esteriore i passaporti, i libretti di legittimazione, ed in generale tutti i documenti che vengono ad essi rilasciati in surroga dei passaporti, sono in carta rossa.

f) Per le infrazioni alle leggi sui passaporti vengono puniti con amende doppie delle ordinarie.

g) Sono privati del diritto di assistenza e di voto nelle adunanze di qualsiasi società; e per questo non possono essere membri di alcuna associazione riconosciuta dal Governo, ancorchè avesse a scopo il pubblico bene.

h) Non possono avere stabilimenti litografici, tipografie, librerie, e molto meno possono tenere osterie, alberghi, locande, od altri stabilimenti di tal genere.

i) Non possono essere assunti ai servizi del Governo. Gli impiegati sottoposti alla sorveglianza vengono allontanati dal servizio per tutto il tempo di durata della medesima, eccetto il caso in cui i loro superiori prendano su di essi la responsabilità di lasciare continuar loro il servizio.

l) Per ogni trasgressione alle prescrizioni di polizia sono soggetti a pene amministrative più gravi di quelle che sarebbero inflitte nello stesso caso a persone esenti da sorveglianza.

Il regolamento del 1867, che passiamo in rassegna, non determina se la polizia abbia il diritto di interdire la residenza in un dato luogo alle persone sottoposte alla sorveglianza, onde conviene ritenere che essa non abbia questo diritto e che i sorvegliati possano a loro beneplacito scegliere il luogo di residenza. Ciò malgrado resta in vigore la prescrizione dell'art. 47 del codice, secondo la quale chi è sottoposto alla sorveglianza per quattro anni non può, durante questo tempo, abitare nei capoluoghi di governo, eccetto il capoluogo del governo al quale appartengono. Ed anzi fu ampliato il terreno di questa disposizione con la legge degli 11 maggio 1873, con la quale, in via di esperimento, si proibì a tutti gli individui soggetti a sorveglianza, siano di città o di campagna, di soggiornare o risiedere nelle capitali e nei capoluoghi di governo, dal momento che subiscono privazione o restrizione dei loro diritti.

Per la stretta esecuzione delle prescrizioni circa la sorveglianza sonvi libri speciali, contenenti la lista nominativa degli individui che vi sono soggetti. Questi libri si tengono negli uffici del governatore e del capo della polizia in Varsavia, dalle amministrazioni distrettuali, dai commissari di circolo della città di Varsavia, dagli ufficiali della guardia territoriale e dalle autorità municipali (§ 18). Le guardie territoriali, i capi delle ispezioni di Varsavia ed i capi dei comuni rurali fanno le debite annotazioni in questi libri circa la condotta dei sorvegliati. I medesimi sono obbligati di informare immediatamente le autorità da cui dipendono, ad ogni nuovo reato commesso dagli individui sorvegliati, onde esse possano prendere gli opportuni provvedimenti o darne notizia al competente tribunale in caso di scoperta di nuove prove, nel cui difetto furono dimessi e sottoposti unicamente alla sorveglianza.

Oltre alle liste nominative ordinarie ed alla vigilanza sulle persone dei sorvegliati esercitata dalle autorità surriferite, le guardie territoriali sono munite ancora di un *vade-mecum*, dove iscrivono tutti gli individui sottoposti a sorveglianza del loro distretto, e vi fanno le osservazioni relative alla loro condotta (§ 16).

La liberazione dalla sorveglianza non è luogo che per disposizione della legge stessa con lo spirare del termine designato nella sentenza. A tal uopo la persona che vi è sottoposta deve presentare una domanda al capo del distretto ed al commissario di polizia, il quale, dopo aver raccolto tutte le informazioni sul di lei conto, le rimette, unitamente al proprio parere, al governatore od al capo della polizia della città di Varsavia. Questi ultimi possono richiedere alle autorità ed agli agenti (§ 23) informazioni più dettagliate, ed ove ritengano che la persona sorvegliata non meriti di ottenere ancora la li-

berazione, malgrado lo spirare del termine stabilito, possono ordinare che continui ancora sopra di essa la sorveglianza nell'ordine amministrativo (§ 15), e questa persona cade allora sotto la sorveglianza severa (osservazione dopo il § 12).

Anche dopo la liberazione dalla sorveglianza, alcuni individui, che vi erano stati preventivamente sottoposti, sono, per una volta *tantum*, soggetti a certe restrizioni (§ 13); e così:

a) Trattandosi di impiegati, se vennero allontanati dal servizio durante la sottoposizione alla sorveglianza, non possono riprenderlo che sotto la responsabilità dell'autorità dalla quale dipendono.

b) Quanto ai domestici ed operai sottoposti a sorveglianza dopo espia una pena per furto o frode, si fa menzione della sorveglianza nei loro attestati dei servizi prestati, indicando il motivo per il quale furono sottoposti, e ciò nell'intento di prevenire le persone che possono prenderli al loro servizio.

Tali sono le disposizioni attualmente vigenti nel nostro paese in materia di sorveglianza.

Nel discorso superiormente fatto è appena accennato alla *sorveglianza amministrativa propriamente detta*, che forse è quella che più importa; ma questa sorveglianza eccezionale, che è del resto nei suoi dettagli qualche analogia con la sorveglianza della polizia inflitta dai tribunali, difficilmente si presta ad un esame serio e coscienzioso. Le norme che la regolano sono per la maggior parte contenute nelle istruzioni segrete, che sono inaccessibili alle persone private. La mia posizione ufficiale potrebbe agevolarmi la scoperta di qualche originalità o di qualche mistero interessante; ma poco tempo è avuto a mia disposizione, e poi non è sempre bene render palese tutto ciò che si sa. Nel por fine al mio rendiconto sulla sorveglianza della polizia devo aggiungere alcunchè sulla maniera di considerarla in teoria ed in pratica.

In generale, i dottrinari ed i pratici condannano presso di noi questa misura, che trovano nella sua forma attuale ugualmente dannosa allo Stato ed alle private individualità.

I legislatori in generale (compreso anche il nostro) hanno falsato il loro scopo nell'istituire la sorveglianza della polizia sopra le persone che essi considerano, in seguito a reati che hanno commesso, come animate da disposizioni pericolose per l'ordine sociale, e che perciò vorrebbero rimuovere dalle ricadute e da nuove infrazioni col mezzo di questa misura da applicarsi ad esse dopo espia la pena. Prima di tutto, un crimine che si trae dietro, e non sola, la privazione o restrizione dei diritti, accompagnata naturalmente dalla sorveglianza della polizia, non rivela ancora nel colpevole una completa demoralizzazione, ed i rigori e le vessazioni della sorveglianza sono quelli appunto che spingono infallantemente sulla via del reato chi ebbe la disgrazia di delinquere una volta. Ed i liberati, benchè usciti dal carcere con le migliori intenzioni che mai, destano dovunque la sfiducia e non trovano che freddezza e ripugnanza; colpa della sorveglianza che pesa su loro. Di più la

sorveglianza con tutti i suoi tranelli ispira alle persone che veramente si sono emendate un senso di isolamento, di ripulsione dalla società che le perseguita con accanimento implacabile, e che tiranneggia verso di loro senza scopo e senza ragione, dopo che esse hanno espia una pena che le ha rese migliori. È di qui che nasce negli infelici maltrattati ed umiliati nella propria dignità e nell'altrui stima quella grande ripugnanza, quella cattiva disposizione d'animo che sentono verso la legge e la società ingiusta. E poi la sorveglianza della polizia, affidata com'è agli agenti di una amministrazione generalmente malveduta e che non offre assai garanzie per il rispetto del principio della libertà individuale, desta una diffidenza generale. La polizia, o per sospetti o per troppo zelo o per qualche malinteso, perseguita sovente gli individui e li bistratta, in forza di prescrizioni realmente viziose; e i sorvegliati poi, dal canto loro, cercano ogni mezzo per deluderne la vigilanza; onde ne segue una guerra d'astuzie, una guerra clandestina che turba indubbiamente l'armonia generale. Da ultimo, la sorveglianza è più dolorosa nelle sue conseguenze che non la pena del carcere sofferto da chi si è reso colpevole¹. Già la privazione della libertà distrugge l'esistenza morale e materiale d'un uomo, che talvolta è padre di famiglia, e ne prostra l'avvenire. Quel disgraziato, che è giunto al termine della sua pena ed esce dal carcere con le migliori disposizioni, vorrebbe cancellare il passato, venire in aiuto alla famiglia impoverita o indebitata; ma non si vuol sapere di lui nel luogo ove è commesso il reato, lo si teme, non ci se ne fida, perchè non è ancora avuto il tempo di dare garanzie sufficienti della sua emenda; meglio per lui sarebbe di trasferirsi altrove, ma non glielo permette la sorveglianza della polizia che agli occhi di tutti giustifica la diffidenza della società verso di lui, e ne restringe la libertà impedendogli di stabilirsi nel luogo ad esso più favorevole. E laddove lo sospinge, quivi lo perseguita con frequenti ispezioni, gli impone il dovere di presentarsi ad ogni chiamata a scapito del suo lavoro, e lo tiranneggia ancora vietandogli l'esercizio di certe professioni (come è luogo presso di noi). Nulla di più ripugnante per chiunque di accogliere in casa propria un uomo che la polizia può visitare ad ogni istante; chè ciò vuol dire esporre la propria abitazione alla visita ed allo spionaggio della polizia sotto il pretesto di sorveglianza sul colpevole; nè è a meravigliare che si ritenga oltre misura colpevole un uomo che si vede così rigorosamente spiato e sorvegliato. Una legalizzazione, un libretto di una particolare forma e colore tradisce un individuo ch'ebbe una volta la disgrazia di commettere un reato, senza riguardo alle circostanze che ve lo hanno spinto; quest'uomo è reietto ed incontra il generale disprezzo, anche da parte di coloro che, o più astuti o più perversi o più fortunati, furono di lui non meno colpevoli. È l'antico marchio, è l'antica infamia, un po' più raddolcita e un po' meno palese.

¹ Parlando della sorveglianza presso di noi, non mi soffermo all'analisi delle acute osservazioni dei signori Bonneville e Chatagnier, i quali dimostrano con gli esempi gli effetti dannosi della sorveglianza in generale.

In una parola, è una seconda pena aggiunta alla prima; una pena che è affatto contraria al principio fondamentale del *non bis in idem*. Anche presso di noi l'opinione pubblica è malissimo disposta circa la sorveglianza, ed io stesso, nella mia pratica forense, mi sono più volte trovato al caso di recidivi che con ragione attribuiscono a questa misura le loro ricadute. La classe dei sedicenti incorreggibili non l'ha formata che la sorveglianza.

La sorveglianza della polizia paralizza, presso di noi, le forze sociali; ce ne priva, in quanto che gli individui che vi sono sottoposti non hanno il diritto di far parte neanche d'una società di beneficenza, e molto meno il diritto del voto. Essa li trasforma in tanti *paria* della società, o meglio ne fa dei parassiti quanto inutili non meno dannosi. Fa d'uopo, in sostanza, condannare assolutamente la sorveglianza e definitivamente abolirla, ove non si possa infonderle garanzie capaci a spogliarla di quanto è di vizioso e trasformarla in utile istituzione. Ecco il problema che richiede una pronta soluzione.

Ritengo che in casi eccezionali, concesse le garanzie dovute, la sorveglianza della polizia possa essere utile e profittevole, divenire un freno al reato, un buon mezzo per ripararvi; e vi si potrà giungere laddove venga esercitata secondo un sistema razionale e con prudenza. Che si sorvegli la condotta dei liberati dal carcere, si perquisisca pure nel fine di prevenire o di impedire le recidive; ma non si manomettano i diritti, non si impacci menomamente la libertà personale; ed ecco il perchè la sorveglianza dev'essere il più possibile segreta ed occulta, non solo per il vicinato, ma per lo stesso colpevole. Si attribuisca al giudice il diritto di imporre la sorveglianza senza prescrivergli quando debba aver luogo; nè dovrebbe determinarsi in precedenza quale specie di pena o di reato si attiri la sorveglianza della polizia; la sola restrizione da farsi sarebbe quella di vietarne l'applicazione in certi reati di minore importanza. Non v'è che il giudice che sia in grado di decidere se in fatto le disposizioni del colpevole siano talmente pericolose per l'ordine pubblico da richiedere che egli non possa esser reso al consorzio sociale senza venir sottoposto a sorveglianza. Si è proposto di deferire la decisione sulla necessità o meno di infliggere la sorveglianza ad una *Congregazione per le carceri*, ad un *Consiglio di ispezione* che sorvegli la condotta dei detenuti, perchè il giudice che pronuncia la pena non può prevedere se questa avrà sul colpevole un tale ascendente da correggerlo e rimuovere il pericolo ch'egli fa temere per l'ordine pubblico. Presso di noi, per mancanza di simili istituzioni, la cosa sarebbe molto difficile, oltrechè si avrebbe molto a ridire dal punto di vista teorico. Il migliore ordinamento in questo proposito è quello dell'Inghilterra. Il principio, cui s'informa la legislazione inglese, è quello di non restringere in avvenire i diritti di chi subisce la sua pena e di non arrecare verun ostacolo alla emenda di un individuo, sia pure un malfattore. Ecco perchè nelle istruzioni ai constabili si legge: « Se un uomo punito per furto trova un servizio, il constabile non ha diritto di dare al suo padrone informazioni sul suo passato; egli deve soltanto avvisarne il soprintendente di polizia, il quale solo ha diritto, in caso di necessità, di dare le richieste informazioni. Nel caso

che si abbia qualche indizio di emenda il soprintendente perde questo diritto. » Inoltre la legge lascia al giudice sufficiente latitudine fra il *maximum* e il *minimum*, affinchè egli possa agire liberamente e con facilità secondo le circostanze ed il suo modo di vedere.

Nei giornali russi del 1876 venne annunciata la istituzione di una Commissione presso il Ministero della giustizia a Pietroburgo, incaricata di riformare anche in questo rapporto il *Codice delle pene capitali e correzionali*.

Questa Commissione, avendo assunto a principio che, per decidere se il colpevole debba essere sottoposto alla sorveglianza della polizia, sia necessario prendere a punto di partenza la natura del reato e non la specie della pena, ha stabilito le seguenti massime:

1^a La sorveglianza della polizia è la conseguenza della pena inflitta per qualunque reato, rigorosamente determinato nel codice.

2^a In tutti gli altri casi il tribunale che ha pronunciato la pena privativa della libertà, eccettuata la sottoposizione agli arresti, può lasciare alla polizia la cura di assoggettare alla sorveglianza il condannato, dopo la espiazione della pena.

3^a La sorveglianza della polizia può essere inflitta per un periodo di tempo da uno ai cinque anni.

4^a Per l'esercizio della sorveglianza:

a) L'autorità superiore, amministrativa e di polizia, del governo, ha il diritto di vietare a chi è sottoposto alla sorveglianza di stabilirsi in determinate località. Questa limitazione non si applica riguardo al luogo di residenza della famiglia del sorvegliato, che per motivi di eccezionale necessità.

b) La polizia ha il diritto di fare perquisizioni nell'abitazione delle persone sottoposte alla sorveglianza, in ogni tempo, sì di giorno che di notte.

c) La polizia ha il diritto di esigere che il sorvegliato si presenti ad ogni chiamata.

Il Ministro della giustizia, nel presentare al Consiglio di Stato le riferite disposizioni sulla sorveglianza della polizia, le ha riconosciute come utilissime, ed ha espresso il desiderio di mandarle ad esecuzione senza aspettare la revisione generale del codice penale, facendo osservare unicamente come fossero da escludersi da queste fondamentali disposizioni quelle minute e dettagliate concernenti l'azione della polizia al cominciare della sorveglianza su di un individuo, perchè non appropriate al codice penale.

Questa riforma è però rimasta tuttora allo stato di progetto, e sembra che gli ultimi sconvolgimenti politici l'abbiano fatto porre da un canto, probabilmente per lungo tempo.

A. DE MOLDENHAWER.

